

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI

postaprotezione piccola impresa

La presente documentazione contrattuale contenente:

- **Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario**

deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione

Posteitaliane **Posteassicura**
GruppoAssicurativoPostevita

L'AREA RISERVATA DI POSTEVITA.IT e POSTE-ASSICURA.IT È INTERAMENTE DEDICATA A TE.

Iscriviti per poter consultare e verificare la tua posizione assicurativa. Ovunque ti trovi, nella massima sicurezza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

SERVIZI ONLINE



ASSICURATIVI



Area riservata assicurativa



Check-up



Gestione TFR



Quotazioni



Crea la tua pensione



Network salute



Preventivi Poste Assicura



Preventivi Poste Vita

NELL'AREA RISERVATA POTRAI:

- esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte;
- controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche;
- verificare lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze;
- visualizzare e modificare i tuoi dati di contatto;
- consultare la corrispondenza e le certificazioni;
- variare la modalità con la quale desideri ricevere le comunicazioni da parte della Compagnia.

SEI GIÀ REGISTRATO SU POSTE.IT?

Accedi dal sito postevita.it o poste-assicura.it con il tuo **Nome Utente e Password** (stesse credenziali utilizzate per il sito poste.it) e completa la registrazione inserendo le informazioni richieste.

NON SEI REGISTRATO SU POSTE.IT?

Segui questi veloci passaggi:

- 1) vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it e **clicca su Registrati**;
- 2) inserisci i tuoi **dati anagrafici**;
- 3) inserisci i tuoi dati di indirizzo ed il numero di cellulare.
Fai molta attenzione all'inserimento del **numero di cellulare**, perché a quel numero ti verrà inviato il **codice di attivazione** che permette la conclusione della registrazione;
- 4) scegli la tua **Password**;
- 5) stampa i dati o salva la pagina che ti viene proposta dal sistema perché contiene il tuo Nome Utente (User ID o Indirizzo Email) e il tuo **codice cliente**;
- 6) ricevi tramite sms il codice di conferma;
- 7) inserisci il **codice di conferma** ricevuto tramite sms;
- 8) entra adesso nella tua area riservata del sito postevita.it o poste-assicura.it con Nome Utente e Password.
Avrai accesso immediato alla tua posizione assicurativa.

Dal secondo login in poi ti sarà sufficiente inserire Nome Utente e Password (in quanto sempre valida, sia che tu sia già registrato o meno).

Per assistenza in fase di registrazione o di accesso, contatta l'Assistenza Clienti.

ASSISTENZA CLIENTI



Chiamaci

Poste Vita 800.31.61.81

Poste Assicura 800.13.18.11

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00

e il sabato dalle 8.00 alle 14.00

(chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa e mobile).



Scrivici

infoclienti@postevita.it

infoclienti@poste-assicura.it

INDICE

Condizioni di Assicurazione	PAG.	1/19
Art. 1 - Informazioni generali	PAG.	1/19
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	PAG.	1/19
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	PAG.	1/19
Art. 1.3 - Premi annui	PAG.	2/19
Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione.....	PAG.	2/19
Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro.....	PAG.	2/19
Art. 1.6 - Foro competente e procedimento di mediazione	PAG.	2/19
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione	PAG.	2/19
Art. 1.8 - Aggravamento e diminuzione del rischio	PAG.	2/19
Art. 1.9 - Oneri fiscali.....	PAG.	2/19
Art. 1.10 - Estensione territoriale.....	PAG.	3/19
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio	PAG.	3/19
Art. 1.12 - Prescrizione.....	PAG.	3/19
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa.....	PAG.	3/19
Art. 1.14 - Reclami	PAG.	3/19
Art. 2 - Incendio e altri danni ai beni	PAG.	6/19
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	PAG.	6/19
Art. 2.2 - Esclusioni.....	PAG.	6/19
Art. 2.3 - Beni esclusi dall'assicurazione	PAG.	7/19
Art. 2.4 - Precisazioni e delimitazioni di garanzia	PAG.	7/19
Art. 2.5 - Caratteristiche costruttive del fabbricato.....	PAG.	8/19
Art. 2.6 - Condizioni particolari	PAG.	8/19
Art. 2.7 - Danni da interruzione di esercizio.....	PAG.	9/19
Art. 2.8 - Franchigia	PAG.	9/19
Art. 3 - Furto	PAG.	10/19
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	PAG.	10/19
Art. 3.2 - Esclusioni.....	PAG.	10/19
Art. 3.3 - Mezzi di chiusura dei locali.....	PAG.	10/19
Art. 3.4 - Franchigia	PAG.	11/19
Art. 4 - Portavalori	PAG.	11/19
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	PAG.	11/19
Art. 4.2 - Limiti, validità e precisazioni	PAG.	11/19
Art. 4.3 - Franchigia	PAG.	11/19
Art. 5 - Responsabilità civile (R.C.T. e R.C.O.)	PAG.	12/19
Art. 5.1 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).....	PAG.	12/19
Art. 5.2 - Estensioni di garanzia.....	PAG.	12/19
Art. 5.3 - Sottolimiti di garanzia.....	PAG.	13/19
Art. 5.4 - Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.).....	PAG.	13/19
Art. 5.5 - Esclusioni.....	PAG.	13/19
Art. 5.6 - Validità temporale - Forma "loss occurrence"	PAG.	14/19
Art. 6 - Incendio e altri danni ai beni/Furto e Portavalori	PAG.	15/19
Art. 6.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.....	PAG.	15/19
Art. 6.2 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (sezione Incendio e altri danni ai beni).....	PAG.	15/19
Art. 6.3 - Ammontare del danno (sezione Furto)	PAG.	15/19
Art. 6.4 - Riduzione e Reintegro delle somme assicurate (sezione Furto)	PAG.	15/19

Art. 6.5 - Recupero delle cose rubate (sezione Furto).....	PAG.	15/19
Art. 6.6 - Titoli di credito (sezione Furto).....	PAG.	16/19
Art. 6.7 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	16/19
Art. 6.8 - Procedura per la valutazione del danno	PAG.	16/19
Art. 6.9 - Mandato dei periti	PAG.	17/19
Art. 6.10 - Assicurazione presso diversi assicuratori	PAG.	17/19
Art. 6.11 - Limite massimo dell'indennizzo	PAG.	17/19
Art. 6.12 - Pagamento dell'indennizzo	PAG.	17/19
Art. 7 - Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O.).....	PAG.	18/19
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	18/19
Art. 7.2 - Gestione delle vertenze	PAG.	18/19
Art. 7.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri	PAG.	18/19
Art. 7.4 - Soggetti non considerati terzi	PAG.	18/19
Glossario	PAG.	1/2

Moduli

Modulo di Denuncia Sinistro

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Postaprotezione Piccola Impresa

Art. 1 - Informazioni generali

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

Il contratto di Assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto. Fatte salve eventuali campagne commerciali, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto un frazionamento diverso.

La scelta del frazionamento dipende dall'ammontare del Premio totale annuo di Polizza come di seguito riportato:

Importo del Premio totale annuo	Periodicità pagamento delle rate
Premio fino a 60,00 euro	Solo annuale
Premio compreso fra 60,01 euro e 120,00 euro	Semestrale o annuale
Premio superiore a 120,00 euro	Mensile, semestrale o annuale

1/19

Il pagamento del Premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- 1) *il Premio all'atto dell'emissione della Polizza ed i premi di rinnovo, in caso di frazionamento annuale:*
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
 - b) addebito mediante Carta Postamat;
 - c) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (solo se scelto il frazionamento annuale);
 - d) in contanti, qualora l'ammontare del Premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
- 2) *le rate successive alla prima, in caso di scelta di frazionamento mensile o semestrale:*
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale del Contraente.

Si precisa che in caso di pagamento tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale, l'importo del Premio o della rata di Premio deve essere reso disponibile a partire dalle ore 24.00 del giorno precedente la scadenza della suddetta rata.

Nel caso sia stata scelta la modalità di pagamento tramite assegno, questo viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del versamento del titolo. È fatto salvo, qualora il pagamento dell'importo indicato nell'assegno non vada a buon fine, il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamento del Premio. L'assegno, sia esso circolare o bancario, deve essere intestato a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e munito della clausola di non trasferibilità fatte salve le eccezioni previste dalla normativa antiriciclaggio. Gli assegni circolari per importo inferiore a quello stabilito dalla normativa antiriciclaggio, possono essere intestati al Contraente della Polizza e girati a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, apponendo alla girata la clausola di non trasferibilità.

In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate successive di Premio, secondo le modalità sopra indicate, la copertura assicurativa oggetto del presente contratto sarà automaticamente sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata di premio non pagata. Il pagamento del Premio o delle rate di Premio non corrisposte potrà avvenire presso l'Ufficio Postale prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto; la riattivazione avrà efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento (del Premio o delle rate di Premio non corrisposte) e, in tal caso, rimarranno ferme le successive scadenze di pagamento.

Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione del Premio o delle rate di Premio insolute nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio è scaduta, fermo il diritto di Poste Assicura S.p.A. al Premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1.3 - Premi annui

I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati nella polizza.

Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

In assenza di disdetta inviata dal Contraente o dalla Società mediante lettera raccomandata a/r e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e l'Assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.

Nel caso di disdetta da parte del Contraente la raccomandata a/r deve essere indirizzata a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 - Roma**

In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza annuale del contratto.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo la denuncia di un sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata a/r ed ha efficacia dopo 30 giorni dall'invio della stessa. Nel caso di recesso da parte del Contraente la raccomandata deve essere indirizzata a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 - Roma**

2/19

La Società rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.6 - Foro competente e procedimento di mediazione

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente/Assicurato o degli aventi diritto, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013).

Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7.1 - Variazione del frazionamento del Premio di Polizza

Durante il periodo di validità del contratto, il Contraente potrà richiedere la modifica del frazionamento del premio di Polizza, recandosi presso qualsiasi Ufficio Postale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione, la variazione avrà efficacia a partire dalle ore 24:00 del giorno stesso in cui viene effettuata l'operazione.

Le variazioni del frazionamento da annuale o semestrale a mensile oppure da annuale a semestrale, potranno essere richieste a partire dai 60 giorni antecedenti la scadenza annuale del contratto e avranno efficacia a partire dalla ricorrenza di premio successiva alla richiesta.

Art. 1.8 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati.

Art. 1.10 - Estensione territoriale

Le sezioni "Incendio ed altri danni ai beni" e "Furto e Portavalori" valgono per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le garanzie "Responsabilità Civile verso Terzi" (R.C.T.) e "Responsabilità Civile del Datore di Lavoro" (R.C.O.) valgono per i sinistri che si verificano in tutto il mondo, con l'esclusione di quelli avvenuti negli Stati Uniti d'America e Canada, loro territori e dipendenze.

Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio

Il contratto e i criteri di liquidazione dei sinistri sono soggetti alla giurisdizione italiana e ad essi sarà applicata la legge italiana.

Art. 1.12 - Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate e clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 1.14 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi di cui si riportano i recapiti:

Poste Assicura S.p.A.
Gestione Reclami
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
Fax: 06.5492.4402

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Customer Care.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in Polizza.

Eventuali reclami afferenti le attività dell'intermediario Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta devono essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a:

Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta
Gestione Reclami
Viale Europa, 190
00144 Roma,
fax 06.5958.0160

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata:

reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it oppure è possibile presentare reclamo on line all'indirizzo <https://www.poste.it/reclamo-servizi-bancoposta.html>.

Poste Assicura e l'intermediario sono tenuti a fornire riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all'IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all'IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa e inviarlo a:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Fax: 06.4213.3206

È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura.it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità

di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell'esame dei Reclami, con i relativi recapiti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.

Pertanto, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

PIANI DI COPERTURA

Piano	A BASIC	B STANDARD	C FULL	D TOP
Fabbricato	50.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €
Macchinari e attrezzature	15.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €
Merci ed arredamento	15.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €
Danni da interruzione di esercizio: Diaria Giornaliera	Non prevista	50,00 €	100,00 €	150,00 €
Danni da interruzione di esercizio: Massimo periodo di indennizzo	Non prevista	120 giorni	120 giorni	120 giorni
Ricorso Terzi	100.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O.)	Non prevista	300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Furto	Non prevista	1.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
Furto Portavalori	Non prevista	3.000,00 € con il massimo di 6.000,00 € per anno e per più sinistri	3.000,00 € con il massimo di 6.000,00 € per anno e per più sinistri	3.000,00 € con il massimo di 6.000,00 € per anno e per più sinistri

FRANCHIGIE

5/19

Piano	A BASIC	B STANDARD	C FULL	D TOP
Incendio ed altri danni ai beni	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Danni da interruzione di esercizio	Non prevista	7 giorni	7 giorni	7 giorni
Furto	Non prevista	25,00 €	50,00 €	75,00 €
Furto Portavalori	Non prevista	75,00 € con il massimo di 150,00 € per anno e per più sinistri	75,00 € con il massimo di 150,00 € per anno e per più sinistri	75,00 € con il massimo di 150,00 € per anno e per più sinistri

INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 2 - Incendio e altri danni ai beni

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Poste Assicura S.p.A., a fronte del pagamento del premio e nei termini previsti dal piano di copertura scelto, indennizza l'Assicurato di tutti i danni materiali e diretti subiti dai beni che si trovano nel luogo indicato in Polizza - anche se di proprietà di terzi - a causa di qualsiasi evento, anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge - salvo quanto escluso agli artt. 2.2, 2.3 e 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un determinato bene non fosse riconducibile ad una delle voci espressamente previste in Polizza o la sua riconducibilità ad esse risulti dubbia o controversa, esso sarà convenzionalmente ricondotto ad una delle voci rientranti nella definizione di Contenuto.

Poste Assicura S.p.A. risarcisce altresì:

- le spese necessarie e ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad una discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata;
- i guasti fatti per ordine dell'Autorità e quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari, nonché l'uso dei suoli;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature ed arredamento, qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di beni danneggiati in conseguenza di un sinistro risarcibile.

Art. 2.2 - Esclusioni

Poste Assicura S.p.A. non è obbligata in alcun caso per:

- a) i danni verificatisi in occasione di:
 1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 2. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 3. terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, sovraccarico da neve, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 4. inquinamento e/o contaminazione ambientale;
 5. trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale; a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.
- b) i danni causati da o dovuti a:
 1. furto, rapina, ammanco, smarrimento, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e tentato scippo, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
 2. crollo, assestamento, restringimento o dilatazione di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 3. montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione di fabbricati;
 4. deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, ruggine, contaminazione, deperimento, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
 5. guasto meccanico o elettrico accidentale e/o di funzionamento al macchinario, a meno che non sia provocato da eventi non altrimenti esclusi.

Nel caso in cui in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, Poste Assicura S.p.A. indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

6. sospensione e/o interruzione di fornitura di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicu-

- rate oppure enti posti nel raggio di 50 metri da esse;
7. mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;
 8. dolo dell'Assicurato e/o del Contraente o dei Soci o dei suoi amministratori, del legale rappresentante;
 9. perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 10. difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 11. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
 12. perdita, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità o disponibilità di sistemi di elaborazione dati, software, hardware, microchip, circuiti integrati in genere;
 13. perdite, anche derivanti da interruzione dell'attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, mancate disponibilità o accessibilità, utilizzo improprio di: dati, software o programmi per computer; nonché i danni, le spese, i costi, le perdite direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, di proprietà o in licenza d'uso di riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario.

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica (es. imbrattamento), a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi. Parimenti sono esclusi i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno.

Art. 2.3 - Beni esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione:

- elaboratori elettronici in genere;
- beni in leasing, qualora già coperti da altra polizza;
- gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue se di valore singolo superiore a 1.000,00 Euro;
- il valore del terreno;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- linee aeree di trasmissione e/o distribuzione di servizi.

Art. 2.4 - Precisazioni e delimitazioni di garanzia

La garanzia si intende prestata a Primo rischio assoluto, fino al massimale previsto in polizza in base al piano di copertura scelto, per sinistro e per anno assicurativo.

Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento dei beni distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro e fino al massimo risarcimento di 2.000,00 Euro per sinistro.

Si intendono coperti dalla garanzia i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati posti nel sottotetto dei fabbricati previsti in polizza causati da pioggia, grandine e neve solo se penetrati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi atmosferici. Inoltre, ai soli effetti della garanzia fenomeni atmosferici, si intendono esclusi i seguenti beni:

- gru, antenne, ciminiera e camini, cavi aerei, insegne, serramenti, vetrate e lucernai in genere;
- tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
- beni posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione non militare delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 gg. consecutivi, Poste Assicura S.p.A. non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Relativamente ai danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Poste Assicura S.p.A. non risponde dei danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni causati da gelo, Poste Assicura S.p.A. è obbligata unicamente per:

- i danni materiali e diretti a fabbricati e contenuto;
- i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari;

a condizione che il fabbricato assicurato sia stato occupato, in attività e/o riscaldato, almeno fino alle 72 ore precedenti il sinistro.

Art. 2.5 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Il fabbricato deve essere costruito in materiali incombustibili.

È tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 20% purché non abbiano funzioni strutturali.

Art. 2.6 - Condizioni particolari

2.6.1 - Acqua condotta

Relativamente ai danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o nei fabbricati contenenti i beni medesimi, nonché alle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, Poste Assicura S.p.A. non risponde dei danni:

- a) dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) derivati da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
- c) derivanti dal gelo;
- d) provocati da rotture degli impianti automatici di estinzione.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

2.6.2 - Effetti personali dei dipendenti

Le garanzie della presente sezione sono estese ai danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti e dei clienti visitatori, siti nell'ambito del fabbricato assicurato, con esclusione di denaro, preziosi e valori in genere, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

2.6.3 - Rottura lastre e insegne

Poste Assicura S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti da rottura, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, specchio e vetro, anche con iscrizioni e decorazioni, nonché delle insegne, anche in materiale plastico, installate sia all'interno che all'esterno dell'esercizio fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

All'interno di tale limite s'intendono compresi i costi di sgombero, rimozione e ricostruzione.

Poste Assicura S.p.A. non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di traslochi, di riparazioni o di lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- b) che derivino da vizio di costruzione o difetto di installazione.

2.6.4 - Ricorso Terzi

Poste Assicura S.p.A. indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in base al piano di copertura scelto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi, nonché dell'utilizzo da parte di terzi dei beni degli stessi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso e sempreché tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente assicurazione.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui all'art. 6 della legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato, pena la perdita al diritto all'indennizzo, deve immediatamente informare Poste Assicura S.p.A. delle procedure civili o penali promosse contro di lui e delle pretese avanzate anche in sede

stragiudiziale, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Poste Assicura S.p.A. avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Poste Assicura S.p.A.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917, 3° comma, del Codice Civile.

Art. 2.7 - Danni da interruzione di esercizio (garanzia operante se scelto il piano B Standard, C Full o D Top)

Fermo restando che la presente garanzia opera esclusivamente se richiamata in polizza, premesso che nessun indennizzo sarà effettuato a termini della presente garanzia se l'Assicurato viene posto in liquidazione o amministrazione controllata o cessa definitivamente l'attività svolta, anche se a causa di un sinistro, la Società indennizza l'Assicurato medesimo delle perdite che possano derivargli dalla forzata interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito i beni assicurati nel luogo indicato in Polizza nel quale l'attività stessa si svolge, sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini della sezione Incendio ed altri danni ai beni.

Per ciascun giorno di inattività totale o parziale, il risarcimento è stabilito ed accettato dalle Parti in misura unitaria media (diaria) come specificato in Polizza. Tale diaria non potrà comunque eccedere 1/360 dell'importo globale delle Spese insopprimibili e dell'utile netto dell'ultimo esercizio precedente la data del sinistro.

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento dell'inattività causate da difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Art. 2.8 - Franchigia

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di 250,00 Euro per sinistro qualunque sia il piano di copertura prescelto.

La garanzia Danni da interruzione di esercizio viene invece prestata con una franchigia temporale di 7 giorni, fatta eccezione per il piano di copertura A Basic per il quale tale garanzia non è operante.

FURTO E PORTAVALORI

Art. 3 - Furto

La presente garanzia opera esclusivamente se scelto il piano B Standard, C Full o D Top.

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Fermi restando i limiti e le esclusioni previste dal presente articolo e dagli artt. 3.2, 3.3, 3.4 e 6.6, Poste Assicura S.p.A. indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto del contenuto pertinente all'attività dichiarata, presso l'ubicazione indicata in Polizza, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili. Equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera se fraudolento;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La garanzia è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in Polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone (estorsione).

L'assicurazione comprende inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici e i guasti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

Poste Assicura S.p.A. risponde del furto commesso anche da dipendenti e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
- b) il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

10/19

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) i danni verificatisi in occasione di: incendio, esplosione anche nucleare, scoppio, contaminazione radioattiva, tromba d'aria, uragano, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, sciopero, tumulto popolare, sommossa, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- 2) i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone di cui l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nr. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- 3) i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- 4) i danni avvenuti se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi;
- 5) i danni indiretti, perdite di mercato o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 6) il denaro contante e i valori in genere.

Art. 3.3 - Mezzi di chiusura dei locali

La garanzia è prestata senza scoperto alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali, conte-

menti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica.

Qualora il furto fosse perpetrato attraverso mezzi di chiusura e/o protezione non conformi a quanto sopra stabilito, Poste Assicura S.p.A. rimborserà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 15%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Qualora invece si verificasse che alcuni mezzi di chiusura non fossero conformi, ma il reato venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi, Poste Assicura S.p.A. risarcirà il danno integralmente senza applicazione dello scoperto.

Art. 3.4 - Franchigia

L'ammontare di ogni singolo sinistro derivante da "Furto" verrà dedotto dell'importo della franchigia, variabile in base al piano assicurativo prescelto:

- Piano B: 25,00 Euro;
- Piano C: 50,00 Euro;
- Piano D: 75,00 Euro.

Art. 4 - Portavalori

La presente garanzia opera esclusivamente se scelto il piano B Standard, C Full o D Top.

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Alle condizioni tutte della presente sezione e nei limiti del massimale previsto per il piano di copertura scelto, l'Impresa indennizza la perdita di Valori in conseguenza di rapina o scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o dei suoi dipendenti, durante il loro trasporto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 4.2.

La garanzia è inoltre estesa al furto:

- a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori medesimi.

Per "dipendenti" si intendono i commessi e i lavoratori regolarmente iscritti a libro matricola e, limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina e autista, anche gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e agli Istituti di Vigilanza legalmente riconosciuti.

Art. 4.2 - Limiti, validità e precisazioni

Si precisa che:

- a) la garanzia vale soltanto durante l'orario di servizio dalle ore 5:00 alle ore 21:00;
- b) la garanzia vale esclusivamente per il servizio di trasporto svolto al di fuori dei locali dell'Assicurato e entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
- c) la garanzia è operante esclusivamente per i furti subiti da dipendenti che:
 - non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e abbiano un'età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni;
 - non siano altrimenti assicurati contro il rischio di furto, scippo e rapina per il trasporto di valori;
- d) la garanzia è prestata a Primo rischio assoluto;
- e) la garanzia si intende prestata con il limite di 3.000,00 Euro per sinistro e 6.000,00 Euro per anno;
- f) qualora due o più dipendenti, addetti al trasporto dei Valori, si trovino insieme, il limite sopra indicato è da intendersi come unico complessivo.

Art. 4.3 - Franchigia

L'ammontare di ogni singolo sinistro "Portavalori" verrà dedotto dell'importo di una franchigia di 75,00 Euro per ciascun sinistro con il massimo di 150,00 Euro per anno e per più sinistri.

RESPONSABILITÀ CIVILE (R.C.T. E R.C.O)

Art. 5 - Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O)

La presente sezione opera esclusivamente se scelto il piano B Standard, C Full o D Top.

Art. 5.1 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Poste Assicura S.p.A. indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in base al piano di copertura scelto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:

- 1) fabbricato assicurato e aree ad esso pertinenti;
- 2) macchinari, impianti e attrezzature, anche se poste all'esterno dell'azienda assicurata, purché costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa.

La garanzia è operante anche per atti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del Contraente o di un suo responsabile.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.2 - Estensioni di garanzia

L'assicurazione, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.1, si intende estesa alle garanzie di seguito riportate.

5.2.1 Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato o in uso all'Assicurato stesso.

La garanzia vale inoltre:

- per i danni fisici cagionati alle persone trasportate con esclusione dei trasporti irregolari;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

5.2.2 Veicoli di proprietà dei dipendenti

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, mentre si trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all'interno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini dell'Assicurato.

5.2.3 Cose in consegna e custodia

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle cose di terzi, in consegna e custodia, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento. L'assicurazione non vale per i Valori, gli animali, i motoveicoli e i veicoli a motore in genere e le cose in essi contenute.

5.2.4 Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

5.2.5 Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una violazione non intenzionale degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione dichiarata in Polizza.

5.2.6 Inquinamento accidentale

In deroga a quanto previsto dall'art. 5.5, si intende inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato

per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e imprevedibile, connesso all'attività descritta in Polizza.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del Sinistro;
- per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Art. 5.3 - Sottolimiti di garanzia

Entro i limiti del massimale convenuto in base al piano di copertura scelto, alle garanzie sotto elencate si applicano i seguenti sottolimiti:

Garanzia	Sottolimiti per Sinistro e per Anno
Cose in consegna e custodia (art. 5.2.3)	1.000,00 €
Protezione dei dati personali (art. 5.2.5)	50.000,00 €
Inquinamento accidentale (art. 5.2.6)	50.000,00 €

Art. 5.4 - Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.)

Poste Assicura S.p.A. indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in base al piano di copertura scelto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per:

- 1) infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) infortuni da cui derivino morte o lesioni personali sofferti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi d'istruzione professionale, studi, prove ed altro.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, csd. Legge Biagi) che svolgono mansioni per conto dell'Assicurato.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL o l'ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

La garanzia R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965, n.1124 o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni in vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a causa di servizio. Si intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi.

L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di assicurazione entro e non oltre 12 mesi dalla eventuale cessazione del rapporto di lavoro, purché siano denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o Enti similari ai sensi dell'art.14 della legge 12/06/1984, n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.5 - Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- 1) derivanti da impiego di macchinari o impianti condotti e azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 2) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non imposte dalla legge;
- 3) da circolazione su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 4) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da questi utilizzati;
- 5) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o cor-

- si d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico;
- 6) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 7) da furto;
 - 8) i qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati.
Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente a virus informatici;
 - 9) derivanti da:
 - stillicidio;
 - rigurgito di fogna;
 - dispersione di acqua;
 - 10) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
 - 11) provocati da acqua piovana e agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienza o deterioramento delle opere provvisorie adottate;
 - 12) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale;
 - 13) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
 - 14) derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
 - 15) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'amianto o a prodotti contenenti amianto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;
 - 16) di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da terrorismo;
 - 17) derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo.
Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto.
 - 18) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a, o come conseguenza di: guerra dichiarata o non, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, ribellione, rivoluzione, insurrezione, azioni militari o colpo di stato;
 - 19) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, sinistri non verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, nonché sinistri cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi.
Per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione in fasi con risultati parziali separabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola fase, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa disponibile all'uso e aperta al pubblico;
 - 20) derivanti da un prodotto fornito, costruito o trattato dall'Assicurato;
 - 21) a merci di terzi in deposito e/o in corso di lavorazione;
 - 22) attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
 - 23) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi in quanto già comprese nella sezione Incendio e altri danni ai beni all'art. 2.6.4;
 - 24) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre sezioni della presente polizza.

Art. 5.6 - Validità temporale - Forma "loss occurrence"

La presente polizza copre i sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione indicato in Polizza.

Nel dubbio, si considera che un sinistro sia avvenuto:

- a) in caso di morte o di danno alla salute, il giorno del decesso o il primo giorno in cui la persona che ha subito il sinistro ha consultato un medico lamentando i sintomi che, in base alla successiva diagnosi, risultano essere stati causati dall'Assicurato;
- b) per gli altri sinistri, il giorno in cui è dimostrabile che una persona fosse a conoscenza dei sinistri successivamente riconosciuti come causati dall'Assicurato, anche se il nesso causale tra il sinistro e un'azione o omissione dell'Assicurato dovesse emergere in un secondo tempo.

Una pluralità di sinistri sarà considerata come un unico sinistro verificatosi al momento dell'accadimento del primo di tali sinistri, qualora gli stessi siano:

- derivanti da un'unica causa;
- derivanti da cause tra loro connesse.

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 6 - Incendio e altri danni ai beni/ Furto e Portavalori

Art. 6.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da Poste Assicura S.p.A. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. È esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.2 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (sezione Incendio e altri danni ai beni)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni partita assicurata, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) Fabbricato: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area;**
- 2) Macchinari, attrezzature e arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché le imposte, **qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato;**
- 3) Merci: si considera il prezzo di costo delle merci assicurate.

L'ammontare del danno si determina:

- per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore delle parti illese;
- per i Macchinari, attrezzature e arredamento: deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate, il valore delle cose illese, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per le Merci: stimando il valore in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale. Le merci in fase di lavorazione, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro, deducendo il valore degli illesi, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno quest'ultimi. Nel caso di merci che non hanno subito processi di lavorazione si considera il prezzo di costo delle stesse deducendo il valore degli illesi, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 6.3 - Ammontare del danno (sezione Furto)

L'ammontare del danno è dato dal costo di sostituzione o ripristino della cosa rubata con altra simile per caratteristiche, qualità e prestazioni.

Art. 6.4 - Riduzione/Reintegro delle somme assicurate (sezione Furto)

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono automaticamente reintegrate con effetto immediato. Qualora a seguito di sinistro Poste Assicura S.p.A. decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6.5 - Recupero delle cose rubate (sezione Furto)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso a Poste Assicura S.p.A. appena ne ha avuto notizia.**

Le cose recuperate divengono di proprietà di Poste Assicura S.p.A., se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Poste Assicura S.p.A. l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece Poste Assicura S.p.A. ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Poste Assicura S.p.A. per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, Poste Assicura S.p.A. è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 6.6 - Titoli di credito (sezione Furto)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. Poste Assicura S.p.A., salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato deve restituire a Poste Assicura S.p.A. l'indennizzo per essi percepito, non appena per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 6.7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Poste Assicura S.p.A. secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso a Poste Assicura S.p.A. entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia va inviata con raccomandata a/r al seguente indirizzo:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
Fax: 06.54.92.44.75

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Poste Assicura S.p.A.;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali, senza avere per questo diritto ad indennizzo alcuno;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Poste Assicura S.p.A. o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione di Poste Assicura S.p.A. tale documentazione contabile e, per le aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione;
- consentire e/o agevolare l'accesso ai locali assicurati colpiti da sinistro da parte degli ispettori di Poste Assicura S.p.A.

Solo per la sezione Danni da Interruzione di Esercizio, il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- fare, concorrere nel fare e permettere che sia fatto tutto ciò che è ragionevolmente possibile, anche dietro suggerimento di Poste Assicura S.p.A., per minimizzare o impedire qualunque interruzione o disturbo dell'attività causato dal sinistro o per evitare o diminuire il danno;
- fornire a Poste Assicura S.p.A., entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività.

Solo per la sezione Furto, il Contraente o l'Assicurato deve inoltre denunciare, in caso di furto, estorsione o altri danni al patrimonio coperti con il presente contratto, la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Per tutte le garanzie, se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di salvataggio sancito dal presente articolo, perde il diritto al risarcimento.

Art. 6.8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente da Poste Assicura S.p.A. o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da esso designata, oppure
- a richiesta di una delle Parti, mediante Periti nominati uno da Poste Assicura S.p.A. e uno dal Contraente

con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere però alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6.9 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 6.7;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nel presente contratto;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Nel caso di perizia collegiale, come descritta all'art. 6.8 che precede, i risultati delle operazioni concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza di essi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei Periti si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene inoltre che, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dal presente articolo a ciascuna partita assicurata singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto da Poste Assicura S.p.A. a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 6.10 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi superi l'ammontare del danno, Poste Assicura S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Per quanto attiene la sezione Incendio ed altri danni ai beni, qualora si verifichi che uno o più contratti prevedano una franchigia di importo pari o superiore alle somme assicurate col presente contratto, si conviene che la presente polizza opererà a secondo rischio rispetto ai predetti contratti.

Art. 6.11 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Poste Assicura S.p.A. potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 6.12 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria, Poste Assicura S.p.A. provvede al pagamento del sinistro entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, **sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.**

Qualora sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l'Assicurato potrà comunque

ottenere il pagamento dell'indennizzo - salvo che nei casi in cui si dimostri che il sinistro sia stato determinato con dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi Amministratori - anche in mancanza di chiusura istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa. Con quest'ultima l'Assicurato si impegna a restituire l'importo corrisposto da Poste Assicura S.p.A. maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un anticipo sull'indennizzo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 30.000,00 Euro.

L'obbligazione di Poste Assicura S.p.A. verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 100.000,00 Euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 7 - Responsabilità Civile (R.C.T. e R.C.O.)

Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve darne notizia a Poste Assicura S.p.A. entro 10 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.

La denuncia va inviata a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
Fax: 06.54.92.44.75

L'Assicurato deve, inoltre, fornire a Poste Assicura S.p.A. e ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove eventualmente richieste.

Ai fini della garanzia R.C.O., l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali viene avviata un'indagine amministrativa o giudiziaria. Analogamente, deve dare comunicazione a Poste Assicura S.p.A. di qualunque richiesta di risarcimento od azione legale intrapresa dal danneggiato o suoi aventi causa o terzi, nonché dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

18/19

Art. 7.2 - Gestione delle vertenze

Poste Assicura S.p.A. assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Poste Assicura S.p.A. ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Poste Assicura S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Poste Assicura S.p.A. ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, Poste Assicura S.p.A., a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Poste Assicura S.p.A. non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.

Art. 7.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

Gli Assicurati sono responsabili verso Poste Assicura S.p.A. di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 7.1.

Ove poi risulti che abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dai diritti contrattuali.

Art. 7.4 - Soggetti non considerati terzi

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui all'art. 6 della legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

GLOSSARIO

Arredamento: mobilio e arredamento in genere, cancelleria, stampati, oggetti promozionali e/o campionari non pregiati, archivi e relativi dati di archivio, documenti, registri, disegni, modelli, stampe e utensili, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, tappeti, arazzi e simili.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività: l'attività industriale, artigianale o commerciale dichiarata dall'Assicurato e svolta nel luogo indicato in Polizza, compreso lo svolgimento di attività preliminari, complementari e accessorie alla stessa.

Beni: fabbricato e contenuto assicurati anche se di proprietà di terzi.

Contenuto: macchinari, attrezzature, arredamenti dei locali in genere e merci, così come definiti alle rispettive voci.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danni indiretti: danni derivanti all'Assicurato dalla forzata inattività parziale e totale dell'impresa per effetto di un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione ovvero per azione meccanica o termica, esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. 635 del 6 maggio 1940 elencati nel relativo allegato A.

Fabbricati: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato, attrezzi, impianti idrici, termici, sanitari (e relative condutture di adduzione e scarico), elettrici, di riscaldamento e condizionamento, di allarme e di comunicazione telefonica. Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade private, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni, rimanendo escluso quanto riportato nella definizione "Contenuto".

Franchigia: l'importo prestabilito, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro. Relativamente alla garanzia "Danni da interruzione di esercizio" si intende il periodo di tempo immediatamente successivo al sinistro per il quale la garanzia non viene prestata.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazioni esotermiche. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo - Risarcimento: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro ai sensi della presente Polizza.

Limite di indennizzo o risarcimento: l'importo massimo che Poste Assicura S.p.A. si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Macchinari ed attrezzature: apparecchiature ed impianti meccanici, macchine per ufficio, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., serbatoi metallici.

Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale Poste Assicura S.p.A. presta la garanzia.

Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le relative imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Sono escluse le merci di proprietà depositate e/ o in lavorazione presso terzi.

Parti: il Contraente e Poste Assicura S.p.A.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Portavalori: la persona incaricata di trasportare e consegnare denaro e valori in genere.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile.

Rapina: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Scoperto: la quota parte del danno, espressa in forma percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Secondo rischio: tipo di copertura in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto in eccedenza e dopo esaurimento della somma assicurata prevista dalle altre assicurazioni stipulate a copertura del medesimo rischio, entro i limiti previsti in polizza.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso.

Società / Impresa: Poste Assicura S.p.A.

Somma assicurata: valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Spese insopprimibili: le spese di carattere fisso che l'Assicurato deve forzatamente sostenere anche durante l'inattività dell'azienda e che, per effetto di tale inattività, sono rese improduttive. Sono quindi escluse tutte le spese che vengono a cessare o che comunque possono essere evitate durante l'inattività, nonché la quota parte di quelle che in detto periodo sono suscettibili di riduzione o che, pur seguitando a sussistere, sono improduttive.

Terrorismo: atto criminoso premeditato, inclusivo ma non limitativo dell'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo regolarmente costituito e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa.

Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi.

Dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa privacy resa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) e di prestare libero consenso al trattamento dei miei dati personali (in particolare, di quelli idonei a rivelare il mio stato di salute) nei termini indicati nell'Informativa stessa.

Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su poste-assicura.it nella sezione Sportello Clienti e compila il modulo



Chiamaci

Poste Assicura **800.13.18.11** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00 (chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa e mobile)



Scrivici

Casella Postale 160 – 00144 – Roma

